

COMUNE DI CEPAGATTI
(Provincia di Pescara)

CONTRATTO STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA, A SEGUITO DI PROCEDURA MEPA, PER LA GESTIONE "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO 11/09/2024 – 20/12/2024". DITTA AGGIUDICATARIA DI CARLO VIAGGI S.A.S.. CIG: B2ED404473.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

Dott.ssa Milena Di Giugno, domiciliata ai fini del presente atto in Cepagatti (PE), Via R. D'Ortenzio n. 4, C.F.. 00221110687, presso la Sede Municipale - in qualità di Responsabile del Servizio 2°, la quale interviene esclusivamente in nome e per conto dello stesso in applicazione degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 detto in seguito per brevità "Comune";

PER LA DITTA DI CARLO VIAGGI S.A.S.

Di Carlo Elio, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della ditta DI CARLO VIAGGI S.A.S. con sede legale in VIA MAIELLA N. 11 a MANOPPELLO (PE), P. IVA 02009740685, come risulta da documentazione agli atti, detta in seguito per brevità "Ditta";

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 178 del 23/08/2024, è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo A.S. 2024/2025, periodo dall'inizio anno scolastico al 20/12/2024 tramite trattativa diretta MEPA per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

- con successiva determinazione n. 191 del 05/09/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta DI CARLO VIAGGI S.A.S., con sede legale in VIA MAIELLA N. 11 a MANOPPELLO (PE), P. IVA 02009740685, per il periodo dall'inizio anno scolastico al 20/12/2024;

- che sono state effettuate tutte le verifiche ai sensi **art. 99 del D.Lgs. 36/2023** a seguito dei quali non sono emersi elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto, pertanto l'aggiudicazione alla DI CARLO VIAGGI S.A.S. diventa efficace ai sensi di legge;

CONSIDERATO che è intenzione delle parti come sopra costituite, tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

1. Il Comune affida alla Ditta DI CARLO VIAGGI S.A.S. l'appalto per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Cepagatti per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo A.S. 2024/2025, periodo dall'inizio anno scolastico al 20/12/2024 alle condizioni previste dal Capitolato di gara, dagli altri atti di gara e dalle offerte economica formulate dalla Ditta e trasmesse su piattaforma telematica MEPA;

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Cepagatti, compresi gli alunni portatori di handicap, con riferimento agli anni scolastici a partire dall'A.S. 2024/2025 fino al 20/12/2024 (compreso).

2. Il servizio comprende il tragitto di andata e ritorno da e per le singole scuole nonché le fermate secondo **le indicazioni date dal Comune**, in conformità al calendario scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle autorità scolastiche, che possono prevedere anche uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani.

3. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con mezzi (in comodato e nella disponibilità) e personale propri, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso, fatto salvo il personale dipendente dalle ditte in subappalto.

4. Gli itinerari devono essere concordati con l'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno scolastico. Le linee scuolabus sono in numero 5 (cinque).

Art. 3. PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI.

La Ditta, oltre a tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato, dovrà garantire, in particolare:

1. Addetti alla vigilanza sugli scuolabus, oltre che per le scuole materne, anche per alunni frequentanti tutte le scuole primarie e scuole medie;
2. N. 100 ore aggiuntive per uscite didattiche che esulano dall'orario ordinario;
3. Piano di manutenzione dei mezzi come indicato nel Capitolato.

Per tutto quanto sopra non indicato, la DI CARLO VIAGGI S.A.S si obbliga ad ottemperare a tutte le clausole previste nel Capitolato, negli atti di gara e nelle offerte dalla stessa presentate in sede di gara.

Art. 4. NORMATIVA APPLICABILE.

1. Al presente appalto si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2023, nonché quelle richiamate negli atti di gara e nel presente contratto.
2. La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada.
3. La Ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5. NUMERO UTENTI, PLESSI E GIORNI DI SERVIZIO.

I plessi scolastici interessati al servizio sono i seguenti:

- Scuola dell'Infanzia di Cepagatti Centro urbano;
- Scuola dell'Infanzia Villanova
- Scuola dell'Infanzia Villareia
- Scuola Primaria di Cepagatti Centro urbano
- Scuola Primaria Villanova
- Scuola Primaria Vallemare sede
- Scuola Secondaria di I grado di Cepagatti Centro urbano
- Scuola Secondaria di I grado Villanova

Il numero di utenti per sede, indicato sul Capitolato Speciale D'Appalto, ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce in nessun modo alcun obbligo per il Comune.

Art. 6. DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il contratto avrà decorrenza dal 11/09/2024 al 20/12/2024 (compreso).

Art. 7. IMPORTO DELL'APPALTO.

1. L'importo totale dell'appalto, onnicomprensivo, è pari ad € **80.091,99** (ottantamila novecentoventuno/99), iva esclusa, calcolato al netto del ribasso d'asta **dell'0,01 %** non applicato, però, al costo della sicurezza di € 100,00.

Art. 8. LICENZA ED AUTORIZZAZIONI.

1. La Ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze previste dalla normativa vigente per l'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

Art. 9. VARIABILITA' DEL SERVIZIO.

1. Trattandosi di servizio a domanda individuale, il servizio è suscettibile di variazioni in relazione al numero degli alunni da trasportare, al numero complessivo dei chilometri ed alle singole tratte da percorrere con le rispettive fermate.
2. La percorrenza complessiva annua è determinata in circa 450 Km giornalieri, eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 15% del chilometraggio stimato, non comportano variazione del corrispettivo stabilito. In caso di superamento della soglia indicata si provvederà, d'accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione del contratto.
3. Il Comune potrà disporre eventuali variazioni di percorso e di orari, in caso di eventi di carattere eccezionale e temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo chiusura al traffico di tratti stradali per lavori o altri motivi, scioperi del personale scolastico, chiusura plessi per elezioni.
4. La Ditta dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, che rendano indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune.

Art. 10. PIANO DEI PERCORSI ED OBBLIGHI.

1. Il Comune predispone annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli utenti che viene trasmesso al referente della dell'organizzazione del trasporto scuolabus per costruire i percorsi dei mezzi secondo le indicazioni dell'Ente. Il piano percorsi potrà essere modificato in corso d'anno scolastico, a discrezione del Comune.
2. La Ditta deve attenersi al rispetto del piano dei percorsi ed è tenuta a fornire, se richiesto, il necessario supporto tecnico agli uffici comunali al fine della predisposizione del piano stesso.
3. Al termine delle lezioni gli autobus devono essere presenti all'uscita dei plessi scolastici, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
4. Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico ed eventualmente nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli studenti aventi diritto al trasporto scolastico. La Ditta deve procedere a verifiche del possesso del titolo abilitativo degli utenti, periodicamente e comunque ogni qual volta il Comune lo richiada. È fatto divieto di trasportare persone non aventi titolo.

Art. 11. CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI.

1. Il servizio oggetto dell'appalto deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso.
2. Il calendario del servizio verrà stabilito dalle autorità scolastiche e potrà essere insindacabilmente variato dalle stesse senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo per la Ditta.

Art. 12. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, con contestuale obbligo di soluzioni alternative. I casi previsti sono i seguenti:

a. interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale scolastico.

In tal caso il Comune provvederà a darne preventiva comunicazione alla Ditta e potrà chiedere di sospendere in tutto o in parte il servizio. In caso di interruzione parziale il corrispettivo non subirà modifiche.

b. Interruzione temporanea del servizio per guasti ai mezzi.

In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio in caso di improvvisi guasti dei mezzi per cui non fosse possibile garantire il rispetto degli orari di servizio previsti. Al verificarsi di tali evenienze la Società dovrà garantire un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro il termine di 30 minuti, e completare il tragitto assicurando la costante sorveglianza degli alunni trasportati. La Ditta dovrà informare tempestivamente il Comune e la segreteria dell'Istituto Comprensivo.

c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta o del Comune, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili.

In caso di totale interruzione del servizio il corrispettivo giornaliero verrà recuperato con eventuali altri servizi.

2. In caso di sciopero del proprio personale, la Ditta deve comunque garantire il servizio in oggetto.

Art. 13. SOSPENSIONE O RITARDO DEL SERVIZIO.

1. La Ditta non potrà in nessun caso sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale eccependo irregolarità di controprestazione, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
2. In caso di sospensione o ritardo unilaterale, il Comune si riserva la facoltà di garantire il servizio in proprio o mediante altre imprese, addebitandone i relativi costi alla Ditta.
3. La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la Ditta non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida.

Art. 14. RIMESSA DEI VEICOLI.

1. La Ditta deve avere la piena disponibilità giuridica di una rimessa in grado di ospitare tutti i veicoli dedicati al servizio, per tutta la durata dell'appalto. Il Comune mette a disposizione della stessa la rimessa comunale sita nel Comune di Cepagatti, per i soli mezzi di proprietà dell'Amministrazione, nella parte appositamente riservata agli scuolabus, con l'obbligo per l'aggiudicataria di non pregiudicare, in alcun modo, lo spazio e l'agibilità in esso riservata agli altri mezzi del Comune parcheggiati all'interno o all'esterno della rimessa. Qualora il comportamento degli autisti della Società non sia conforme a quanto detto, il Comune si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento, l'autorizzazione all'utilizzo della propria rimessa.

Art. 15. MEZZI.

1. Per l'espletamento del servizio la Società DI CARLO VIAGGI SAS ha previsto l'utilizzo di n. 5 mezzi comunali concessi in comodato d'uso identificati dalle seguenti targhe:

DW505FA – DZ555JR – BA959ER – DA752SB – CH299AN inoltre mette a disposizione per eventuali sostituzioni i propri mezzi.

2. La DI CARLO VIAGGI SAS si farà carico di tutte le pratiche burocratiche e degli adeguamenti tecnici con relativi controlli e revisioni necessari per la variazione della gestione degli automezzi di proprietà del Comune in capo all'Aggiudicataria con tutte le relative responsabilità civili e penali.

3. La Ditta è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto i mezzi in perfetto stato di efficienza, con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità previste dalla normativa vigente, ed in adeguate condizioni igieniche e di pulizia interna ed esterna, anche nel rispetto del piano di manutenzioni come da art. 6 del capitolato.

4. La Ditta dovrà presentare al Comune le polizze assicurative.

5. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, controlli per verificare l'effettivo rispetto di quanto offerto dalla Ditta in sede di gara. Per tutto quanto non riportato si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Art. 16. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL COMUNE.

1. E' facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni del presente contratto.

2. La Ditta è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dal Comune per l'effettuazione dei controlli. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- controllo della regolarità della documentazione che autorizza alla conduzione;
- verifica delle coperture assicurative e della regolarità dei collaudi periodici dei mezzi;
- controllo e ispezione dei mezzi per la verifica della loro manutenzione e pulizia;
- controllo del rispetto degli orari, dei percorsi e delle altre prescrizioni organizzative disposte dal presente contratto e da ulteriori disposizioni comunali;
- controllo sull'impiego corretto del personale come numero e come identità dello stesso;
- controllo sulla regolarità dei corrispettivi e stipendi al personale impiegato nell'assistenza e nella guida degli scuolabus;
- controllo sul comportamento del personale;
- controllo sul rispetto dei limiti di velocità e della percorrenza chilometrica, tramite i cronotachigrafi installati sugli automezzi.

Art. 17. COMUNICAZIONI INERENTI IL SERVIZIO.

1. La Ditta è tenuta a fornire, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio, quali sinistri, collisioni o problemi di altro genere, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

2. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

Art. 18. ORGANICO ADDETTI.

1. La Ditta deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto, nel rispetto delle disposizioni

vigenti. La Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro.

2. E' a carico della Ditta ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati nell'espletamento del servizio.

Art. 19. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE.

1. Il personale impegnato nel servizio dovrà avere un aspetto curato ed essere provvisto di apposito cartellino di riconoscimento.

2. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida. La Ditta dovrà comunicare al Comune l'elenco nominativo dei conducenti nonché i rispettivi numeri di cellulare.

3. Il comportamento dei conducenti dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti quei comportamenti attivi necessari a garantire la sicurezza degli utenti. Il rapporto con coloro che accompagnano gli utenti alla fermata e che li ricevono al ritorno dovrà essere improntato alla massima professionalità.

4. Il personale dovrà:

- usare particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni dai mezzi;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza, evitando discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitto con l'utenza stessa;
- segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva comunicazione scritta al Comune, i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici o comunque di qualsivoglia comportamento scorretto nei confronti degli altri utenti, dell'autista e dell'accompagnatore;
- impedire l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi;
- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano dei percorsi.

5. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale che, per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio; in tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

6. La Ditta si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

7. La Ditta è tenuta a ricollocare il personale, qualora interessato, che presta servizio alle dipendenze del precedente gestore del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dagli accordi nazionali di categoria vigenti.

Art. 20. REFERENTE DEL SERVIZIO.

1. La Ditta deve individuare e comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo ed i recapiti telefonici del "Referente del servizio" e del sostituto di cui al comma 5.

2. Il Referente del servizio svolgerà funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dal personale operante nel servizio e fungerà da referente per il Comune per qualsiasi necessità.

3. Il Referente del servizio dovrà avere provata esperienza in trasporto scolastico di dimensioni analoghe a quelle previste dal presente appalto.

4. Il Referente del servizio dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria coincidente con l'orario scolastico, fino al termine del servizio in tutte le scuole.

5. In caso di assenza o impedimento del Referente del servizio (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta da idoneo sostituto.

Art. 21. SICUREZZA SUL LAVORO.

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

Art. 22. CONTRATTO DI LAVORO.

1. La Ditta deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; tale obbligo permane anche dopo la scadenza di tali contratti, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

3. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale sono a carico della Ditta.
4. La Ditta dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di disabili.
5. Su richiesta del Comune, la Ditta deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Art. 23. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITA'

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del codice di comportamento del Comune di Cepagatti approvato con deliberazione giunta n. 9 del 13/01/2022, gli obblighi di condotta contenuti negli atti stessi sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori della Ditta.
2. Parimenti, la DI CARLO VIAGGI SAS si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti il Patto d'Integrità approvato dall'Ente.
3. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.

Art. 24. GARANZIA DEFINITIVA.

1. La Ditta ha costituito e presentato al Comune una garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria assicurativa n. 2114785 emessa in data 12.09.2024 dalla Compagnia di Assicurazioni REVO INSURANCE SPA per l'importo di € 4.004,60 pari al 5 % dell'importo complessivo di aggiudicazione arrotondato.
2. Tale cauzione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta.
3. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. La cauzione sarà svincolata ai sensi della normativa vigente.

Art. 25. RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI.

1. La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale, senza riserve od eccezioni, che ai sensi di legge le derivano dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

2. La Ditta stipula polizze di assicurazione RCT/RCO n per danni a terzi nell'espletamento del servizio sino al termine del contratto d'appalto, in cui è indicato che il Comune è da considerarsi "terzi" a tutti gli effetti.
3. L'assicurazione deve prevedere la copertura di qualsiasi danno agli utenti conseguente all'espletamento del servizio.

Art. 26. DOCUMENTO UNICO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI.

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, "Misure interne di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", il servizio in oggetto presenta lievi rischi da interferenze, come risulta dal Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che sarà consegnato all'Aggiudicatario prima dell'inizio del servizio.
2. L'Aggiudicatario si obbliga, in sede di consegna del DUVRI da parte del Responsabile della Sicurezza del Comune, a fornire a sua volta alla Stazione appaltante il **DVR (documento di valutazione rischi)** aziendale.

Art. 27. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

1. Il corrispettivo a favore della Ditta verrà liquidato in n. 4 rate a cadenze mensili (fine settembre, fine ottobre, fine novembre e fine dicembre), previa presentazione della documentazione relativa alla regolarità contrattuale, contributiva ed assicurativa del personale impiegato nel servizio, previa presentazione di regolare fattura.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno contenere in particolare: il codice C.I.G. **B2ED404473**, tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio **LIKU0C**.
3. Le fatture saranno liquidate entro il termine di giorni 60 dalla data di registrazione al protocollo comunale.
4. Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico della Ditta.
5. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, i termini previsti per il pagamento verranno sospesi fino alla definizione della controversia.
6. Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad IVA commerciale; verrà pertanto applicata nel tempo la relativa normativa vigente.

7. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 136/2010.

Art. 28. REVISIONE DEI PREZZI.

1. L'importo contrattuale è da intendersi fisso e non soggetto a revisione.

Art. 29. SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.

1. L'Aggiudicataria, come dichiarato in sede di gara, concederà in subappalto il servizio trasporto scolastico con relativa assistente, pertanto, prima dell'inizio del servizio, procederà agli adempimenti di cui all'art. 119 del Dlgs 36/2023.

Art. 30. CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Non è ammessa la cessione del contratto, a pena la nullità dello stesso.

Art. 31. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E PENALI.

1. La Ditta, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello stesso e alle normative vigenti.

2. Nel caso non vi sia corrispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal presente contratto, il Comune provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 21 del Capitolato Speciale D'Appalto con le modalità ivi indicate.

Art. 32. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

1. Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Pescara.

Art. 33. RECESSO DELLE PARTI COMUNE.

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge e secondo tutto quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale D'Appalto.

2. Il Comune ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Art. 34. RECESSO DELLA DITTA.

1. In caso di recesso dal contratto da parte della Ditta, non giustificato da cause di forza maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune stesso.

2. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

Art. 35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'inadempimento da parte della Ditta degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora il Comune dichiari alla Ditta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara;

b. il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, anche successivamente alla stipula del contratto;

c. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;

d. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

e. reiterato utilizzo di mezzi non corrispondenti a quanto indicato in sede di gara;

f. reiterate interruzioni o sospensioni o ritardi del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore;

g. reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, oggetto di applicazioni di penali;

h. violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione giunta n. 7 del 21.01.2014 e del Patto di integrità approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 30.04.2015;

i. venir meno della validità e/o efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 26;

j. venir meno della validità e/o efficacia e/o mancata integrazione della garanzia di cui all'art. 24.

3. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante PEC.

4. In caso di risoluzione del contratto la Ditta si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi allo svolgimento del servizio.

5. E' salva la facoltà del Comune di affidare la continuazione del servizio ad altre ditte, addebitando l'eventuale maggior costo alla Ditta, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore del Comune.

Art. 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; la Ditta accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

2. In particolare la Ditta si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso.

Art. 37. DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI.

1. Il Comune ha domicilio presso la propria sede legale sita in via R. D'Ortenzio n. 4 – Cepagatti (PE).

2. La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la residenza municipale.

Art. 38. ADEMPIMENTI EX ART. 53 , COMMA 16 TER, DEL DLGS 165/2001

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 , l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di fornitura.

L'aggiudicataria dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16 ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati.

Art. 39. ALLEGATI.

1. Fanno parte integrante al presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- All. sub A: Capitolato speciale d'appalto;
- All. sub B: offerta presentata dalla Ditta in sede di gara

IL COMUNE DI CEPAGATTI
Il Responsabile Incaricato del Servizio 2°
Dott.ssa Milena Di Giugno

DI CARLO VIAGGI Sas
Il Legale Rappresentante
Sig. DI CARLO ELIO

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE